



COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====
COPIA
=====

Rep. Pubblicazione n. 211 del 15-03-2024

Nr. 9	Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.
Data 14-03-24	

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **18:37**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge in sessione **Ordinaria**, in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

MOZZETTA SIMONE	P	GUBINELLI KATIA	P
LATTANZI MIRKO	P	FERRAZZI LAMBERTO	P
FILONI MATTEO	P	FINA MIRKO	P
TRUSIANI MARIAPAOLA	P	GIUBILEI LUCA	P
CARUSO VITO	P	MOZZETTA GIUSEPPE	A
LORI ORESTE	P		

=====
ne risultano **presenti n. 10 e assenti n. 1**

ASSUME la Presidenza il Sig. **MOZZETTA SIMONE** in qualità di **SINDACO**
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97 - comma 4^ lett.a D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 il Segretario comunale Sig. **SMARGIASSI MICHELE**.
La seduta é **Pubblica**, nominati scrutatori i Signori:

VERIFICATO che il numero dei presenti è legale il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs.18 n.267/00 sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati per quanto attiene la regolarità tecnica, contabile.

Prosecuzione di seduta

Sono presenti n. 10 Consiglieri (Lattanzi Mirko, Filoni Matteo, Trusiani Mariapaola, Caruso Vito, Lori Oreste, Gubinelli Katia, Ferrazzi Lamberto, Fina Mirko e Giubilei Luca) ed il Sindaco Mozzetta Simone, assente il consigliere Mozzetta Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 comma 738 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) 38 ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;

Dato atto che i commi da 739 a 783 che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 28.02.2021 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2021 le aliquote della nuova IMU;

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione 2024;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Dato atto che per quanto stabilito dal comma 751, sopra riportato, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono da considerarsi esenti dal 2022;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione

del “Portale del federalismo fiscale”, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Dato atto che con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell’economia ha informato i Comuni della proroga all’anno 2025 dell’obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell’IMU utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132 del 29 settembre 2023 (DL Proroghe Fisco) convertito con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2023 n. 170. Viene inoltre diramata la versione aggiornata delle Linee guida per la compilazione del Prospetto.

Infine, il Mef precisa che per l’anno 2024:

- i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l’inserimento del testo della delibera stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell’invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;

Rilevato, quindi, che la possibilità di articolare le aliquote per l’anno 2024 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Ritenuto di approvare le aliquote IMU per l’anno 2024 mantenendo le aliquote così come deliberate per l’anno 2023, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti;

Dato atto che dal 2020 per la nuova IMU non è più prevista l’assimilazione di un immobile ad abitazione principale per i cittadini italiani iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;

Visto il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/20 che dispone che a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ applicata nella misura della metà;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 28.09.2020;

Espone il punto il Vice Sindaco (Filoni Matteo);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00;

Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Fina Mirko e Giubilei Luca) espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote IMU, da applicare nell'anno 2024;
3. Di prendere atto del comunicato del 30 novembre 2023, con il quale il Ministero dell'economia Dipartimento delle Finanze:
 - a) ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 29 settembre 2023 (DL Proroghe Fisco) convertito con modificazioni dalla Legge n. 170 del 27 novembre 2023;
 - b) Ha disposto che i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALiquota	TIPOLOGIA IMMOBILI
5,80	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
1,00	fabbricati rurali ad uso strumentale
esenti	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
9,40	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10
9,40	altri fabbricati
esenti	terreni agricoli
9,40	aree fabbricabili

5. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
-per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello

stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

6. di confermare esenti i terreni agricoli ai sensi dell'art.15 della Legge n.984/1977, sulla base dei criteri individuati nella Circolare del MEF n.9 del 14/06/1993 (terreni agricoli situati in zone montane e di collina);
7. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo (limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze), si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; *(se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica)*;
8. di dare atto che la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;
9. di dare atto che le aliquote, le agevolazioni ed esenzioni, decorrono dal 1 gennaio 2024;
10. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale IMU;
11. Di evidenziare che, a norma dell'articolo 193, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ove fosse necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, questo ente potrà modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193 del T.U.E.L., ossia entro il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ora fissato al 31 luglio;
12. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Inoltre, con voti favorevoli 8, contrari 2 (Fina Mirko e Giubilei Luca) espressi nelle forme di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto dell'ordine del giorno

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.toMOZZETTA SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toSMARGIASSI MICHELE

=====

Rep.Pubbl. N. 211 Approvata

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 della Legge 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 15-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
SMARGIASSI MICHELE

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' affissa in data odierna all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 15-03-24 al 30-03-24, come prescritto dall'art. 134 comma 1^, della legge 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

[] Diviene esecutiva il giorno 14-03-24, perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 L.267/00);

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 L.267/00);

San Polo dei Cavalieri, li 14-03-24 **IL SEGRETARIO COMUNALE**
f.to SMARGIASSI MICHELE

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

San Polo dei Cavalieri, li *****

IL SEGRETARIO COMUNALE
SMARGIASSI MICHELE